

Contributo per incentivare lo svolgimento del tirocinio professionale di Dottore Commercialista (art. 56 ter del Regolamento Unitario)

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 01/10/2025)

Art. 1 - Oggetto

1. Il Consiglio di Amministrazione ha indetto una iniziativa nell'anno 2025 per l'erogazione di contributi in favore degli iscritti, con uno stanziamento complessivo di € 5.000.000, finalizzati a incentivare lo svolgimento del tirocinio professionale degli iscritti alla sezione "tirocinanti commercialisti" di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, previsto per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista (Sezione A dell'Albo).
2. Ai fini della verifica dell'utilizzo delle risorse di cui al precedente comma, ogni domanda determina l'impegno economico per il periodo di tirocinio indicato dall'iscritto nella domanda stessa.

Art. 2 – Beneficiari

1. Destinatari del contributo sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa (di seguito anche "Dominus") che hanno assunto la funzione di professionista incaricato per uno o più tirocinanti per lo svolgimento del tirocinio professionale di Dottore Commercialista.
2. I tirocinanti per i quali si può beneficiare del contributo, nel corso del 2026 devono:
 - a) risultare iscritti al Registro dei tirocinanti nella sezione "tirocinanti commercialisti" di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
 - b) percepire per l'anno 2026 una borsa di studio, così come previsto dall'art. 1, comma 6, del Decreto 7 agosto 2009 n. 143 "*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139*", per un importo di almeno € 1.000,00 mensili medi (determinati come specificato nell'ultimo comma del presente articolo);
 - c) essere pre-iscritti o aver presentato domanda di pre-iscrizione alla Cassa, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Unitario, al momento della presentazione della richiesta del contributo da parte del Dominus.
3. Per il medesimo tirocinante non è possibile riconoscere ad uno o più Dominus il contributo di cui al successivo articolo 3 per oltre 18 mensilità complessive.
4. L'importo di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo è determinato rapportando l'ammontare della borsa di studio 2026 al numero di mesi interi del periodo di tirocinio svolto nel 2026¹. Laddove, a seguito delle verifiche di cui al successivo articolo 6, la media mensile risultasse inferiore a € 1.000,00 la Cassa procederà al recupero del contributo già liquidato.

¹ Modifica deliberata dal Consiglio di Amministrazione a febbraio 2026.

Art. 3 – Importo del contributo

- Il contributo è pari, per ogni tirocinante, a € 500,00 mensili per un numero di mensilità relative al periodo di tirocinio obbligatorio svolto nel 2026 (le frazioni di mese inferiori a 15 gg non saranno considerate) e comunque non oltre la durata massima del tirocinio professionale obbligatorio stesso. Le somme corrisposte al tirocinante a titolo diverso di “borsa di studio” non saranno valorizzate ai fini del contributo.

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione

- La domanda, **a pena di inammissibilità**, deve essere presentata dal Dominus esclusivamente utilizzando il servizio *online DCT*, disponibile sul sito www.cnpadc.it, entro i termini indicati in tabella e, in ogni caso, fino ad esaurimento dei fondi disponibili sulla base di quanto indicato all’art. 1, comma 2:

Periodo rapporto tirocinio	Apertura servizio DCT	Chiusura servizio DCT
I° trimestre 2026 (01.01 - 31.03)	01.04.2026	30.04.2026
II° trimestre 2026 (01.04 - 30.06)	01.07.2026	31.07.2026
III° trimestre 2026 (01.07 - 30.09)	01.10.2026	31.10.2026
IV° trimestre 2026 (01.10 - 31.12)	01.01.2027	31.01.2027

- Dovrà essere presentata una singola domanda per ogni tirocinante per il quale si richiede il contributo.
- Per ciascuno dei trimestri successivi a quello di presentazione della domanda, il Dominus dovrà trasmettere, esclusivamente attraverso il servizio *online DCT*, la documentazione di pagamento, come individuata al successivo comma 6².
- I contributi saranno riconosciuti dal trimestre di presentazione della domanda senza possibilità di richiedere quelli del/dei trimestre/i precedente/i.
- Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata, **a pena di inammissibilità**, la seguente documentazione:
 - documento di identità in corso di validità del richiedente e del tirocinante;
 - scrittura privata sottoscritta tra il “Dominus” richiedente il contributo e il tirocinante che contenga le informazioni essenziali per regolare il rapporto di tirocinio con borsa di studio (importo riconosciuto, periodo durata del tirocinio, ecc...);
 - certificato di iscrizione al Registro dei tirocinanti nella sezione “*tirocinanti commercialisti*” di cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 con l’indicazione della data di inizio del tirocinio professionale obbligatorio;
 - copia del libretto del tirocinio dal quale riscontrare il nominativo del “dominus”.
- La liquidazione del contributo interverrà a seguito dell’invio, esclusivamente mediante il servizio *online DCT* attivo nei soli periodi di apertura indicati nella tabella al comma 1, della

² Modifica deliberata dal Consiglio di Amministrazione a febbraio 2026

copia del bonifico bancario dei pagamenti effettuati al tirocinante a titolo di borsa di studio dal quale risulti in maniera inequivocabile il beneficiario (tirocinante), l'esecutore del bonifico (“dominus” o lo studio associato/STP cui partecipa il “dominus”), il riferimento alla borsa di studio e il periodo oggetto del pagamento. Altra documentazione di pagamento non contenente le informazioni sopra indicate o riferita a somme riconosciute a titolo di rimborso spese, non sarà considerata ai fini della liquidazione del contributo.³

7. Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse.
8. La documentazione trasmessa con modalità diversa non sarà considerata valida ai fini della liquidazione del contributo.

Art. 5 – Termini e modalità di liquidazione del contributo

1. La Cassa procederà a verificare la sussistenza del requisito di cui all'articolo 2, lett. b, effettuando la media mensile per ognuno dei trimestri di cui al precedente articolo 4 per le liquidazioni periodiche utilizzando la medesima modalità indicata nell'ultimo comma del predetto articolo 2. Laddove la media così determinata sia inferiore a € 1.000,00 mensili non si darà luogo alla liquidazione del periodo di riferimento.
2. La liquidazione del contributo interverrà entro 90 gg dal termine ultimo di presentazione della domanda o della documentazione successiva (30.04.26; 31.07.26; 31.10.26; 31.01.2027) procedendo al conguaglio definitivo con la liquidazione del quarto trimestre dell'anno 2026. Nel caso in cui l'iter della domanda di pre-iscrizione del tirocinante, richiamata all'articolo 2 lett. c), non sia ancora concluso, il termine di 90 giorni per la liquidazione del contributo decorrerà dalla data di adozione del provvedimento di avvenuta pre-iscrizione.
3. La liquidazione del contributo è sospesa in caso di irregolarità contributiva del “dominus” ai sensi dell'art. 43, comma 5 del Regolamento Unitario.

Art. 6 – Verifiche

4. Qualora a seguito della verifica di quanto dichiarato nella domanda con le correlate risultanze fiscali dovessero emergere delle discordanze, la Cassa procederà al recupero delle somme corrisposte. In questo caso colui che incorra in tale situazione non potrà partecipare a tutti i bandi e iniziative, aventi ad oggetto il contributo per incentivare lo svolgimento del tirocinio professionale di Dottore Commercialista, che la Cassa pubblicherà nei due anni successivi a decorrere dall'assunzione dell'atto di decadenza.

³ Modifica deliberata dal Consiglio di Amministrazione a febbraio 2026.